



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **COMPENSAZIONE DEI CREDITI EDILIZI: LIMITI PER LE BANCHE DAL 2025**

*Pubblicato il 23 Maggio 2024 di Sabatino Pizzano*



In un tentativo di regolamentare l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi, come il Superbonus 110%, il Governo italiano ha introdotto una nuova norma che limita la capacità delle banche, degli intermediari finanziari e delle compagnie assicurative di compensare tali crediti con determinati debiti fiscali. **A partire dal 1° gennaio 2025, questi soggetti, definiti "qualificati", non potranno più utilizzare i crediti d'imposta acquisiti tramite le opzioni di sconto o cessione dei bonus edilizi per compensare i debiti relativi ai contributi previdenziali e assicurativi.** Questa misura, introdotta dall'articolo 4-bis del Decreto Legge 39/2024, avrà un impatto significativo sulla "capienza fiscale" di questi soggetti, ovvero la loro capacità di sfruttare i crediti d'imposta per ridurre gli oneri fiscali.

## Il decreto DL 34/2024 approvato anche alla camera

Il Decreto Legge 39/2024, noto come "decreto Superbonus", è stato approvato dalla Camera dei Deputati con 178 voti favorevoli e 102 contrari. Questo provvedimento introduce importanti novità riguardanti la compensazione dei crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi, come il Superbonus 110% e gli altri bonus "optabili". **Tra le principali novità, spicca l'introduzione di un divieto per i "soggetti qualificati" di compensare questi crediti con specifici debiti fiscali, a partire dal 1° gennaio 2025.**

## Soggetti interessati e limitazioni

I "soggetti qualificati" interessati da questa limitazione sono:

- **Banche e intermediari finanziari:** Tutte le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB).
- **Società di gruppo bancario:** Le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del TUB.
- **Compagnie assicurative:** Tutte le imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

A partire dal 1° gennaio 2025, questi soggetti **non potranno più compensare i crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di sconto o cessione dei bonus edilizi con i seguenti debiti:**

- **Contributi previdenziali dei titolari di posizione assicurativa:** Contributi dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative.
- **Contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro:** Contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.
- **Premi INAIL:** Premi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

## Impatto sulla "capienza fiscale"

Questa limitazione avrà un impatto significativo sulla "capienza fiscale" futura dei soggetti interessati, ovvero la loro capacità di utilizzare i crediti d'imposta acquisiti per compensare determinati debiti fiscali. **Molti di questi soggetti avevano valutato i volumi di crediti d'imposta da acquisire sulla base di una maggiore flessibilità nell'utilizzo di tali crediti, che ora viene limitata.** Ciò potrebbe portare a una riduzione degli investimenti in questo settore o a una rinegoziazione dei termini di acquisizione dei crediti.

**Esempio pratico:** Supponiamo che una banca abbia acquisito 10 milioni di euro in crediti d'imposta derivanti dal Superbonus 110%. In base alle norme precedenti, la banca avrebbe potuto utilizzare questi crediti per compensare i debiti relativi ai contributi previdenziali dei suoi dipendenti e ai premi INAIL. Tuttavia, a partire dal 2025, questa opzione non sarà più disponibile, limitando la capacità della banca di sfruttare appieno i crediti acquisiti.

## Sanzioni per l'utilizzo non consentito

In caso di violazione del divieto, il comma 2 dell'articolo 4-bis prevede severe conseguenze. **Se i "soggetti qualificati" dovessero utilizzare i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi per compensare i debiti vietati, il credito indebitamente compensato verrà recuperato, insieme agli interessi maturati.** Inoltre, sarà applicata una sanzione tributaria amministrativa pari al 30% del credito indebitamente compensato.

**Esempio pratico:** Se una banca dovesse compensare 1 milione di euro di crediti d'imposta derivanti dal Superbonus 110% con i debiti relativi ai contributi previdenziali dei dipendenti, in violazione del divieto, dovrà restituire l'intero importo di 1 milione di euro, più gli interessi maturati. Inoltre, dovrà pagare una sanzione amministrativa pari a 300.000 euro (30% di 1 milione di euro).

## Eccezioni e continuità per altri soggetti

È importante sottolineare che **questa limitazione riguarda esclusivamente i "soggetti qualificati" come elencati in precedenza.** Per gli altri soggetti, come le imprese edili, le imprese esercenti attività industriali o commerciali, ivi comprese quelle quotate, **continua ad essere possibile utilizzare i crediti d'imposta derivanti dalle opzioni di sconto o cessione dei bonus edilizi in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e assicurativi, anche nel 2025 e negli anni successivi.**

**Esempio pratico:** Un'impresa edile che ha acquisito 2 milioni di euro in crediti d'imposta derivanti dal Superbonus 110% potrà continuare a utilizzarli per compensare i debiti relativi ai contributi previdenziali dei propri dipendenti e ai premi INAIL, anche dopo il 2025.

## Retroattività e incertezza normativa

Nonostante il divieto si applichi solo alle compensazioni effettuate dai soggetti qualificati a partire dal 1° gennaio 2025, **la norma ha un retrogusto retroattivo**, poiché impatta su fattori potenzialmente molto significativi ai fini della "capienza fiscale" su cui le banche e gli altri soggetti avevano stimato di poter fare affidamento quando hanno valutato i volumi di crediti d'imposta da acquisire nei mesi e anni precedenti all'introduzione di questa limitazione.

**Questa situazione ha generato un diffuso timore che molti "soggetti qualificati" possano valutare di abbandonare il lucroso business dell'acquisto di crediti d'imposta, considerando l'incertezza normativa e i repentini cambiamenti di rotta del Governo in materia.** Infatti, solo un anno fa, il Governo aveva incoraggiato questi soggetti ad acquistare più crediti d'imposta, mentre ora sta introducendo misure restrittive.

## Conclusione

In sintesi, a partire dal 2025, le banche, gli intermediari finanziari e le compagnie assicurative non potranno più compensare i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi con i debiti relativi ai contributi previdenziali e assicurativi. **Questa limitazione avrà un impatto significativo sulla loro "capienza fiscale" e potrebbe portare molti di questi soggetti a riconsiderare la loro partecipazione al mercato dei crediti d'imposta edilizi.** Tuttavia, per le imprese edili e altre imprese non rientranti nella categoria dei "soggetti qualificati", continuerà ad essere possibile utilizzare tali crediti per compensare i debiti previdenziali e assicurativi.

**La norma ha sollevato preoccupazioni tra gli operatori del settore riguardo all'incertezza normativa e ai repentini**

**cambiamenti di rotta del Governo, considerando che solo un anno fa questi soggetti erano stati incoraggiati ad acquisire più crediti d'imposta.** Molti temono che questa situazione possa portare a un ridimensionamento degli investimenti in questo settore o a una rinegoziazione dei termini di acquisizione dei crediti.

---

## ***Domande e Risposte***

### **D: Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto Legge 39/2024?**

R: Il Decreto Legge 39/2024 introduce un divieto per i "soggetti qualificati" (banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative) di compensare i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi con i debiti relativi ai contributi previdenziali e assicurativi, a partire dal 1° gennaio 2025.

### **D: Quali sono i debiti che i "soggetti qualificati" non potranno più compensare con i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi?**

R: A partire dal 2025, i "soggetti qualificati" non potranno più compensare questi crediti con i debiti relativi ai contributi previdenziali dei titolari di posizione assicurativa, ai contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro e ai premi INAIL.

### **D: Cosa succede in caso di violazione del divieto?**

R: In caso di violazione del divieto, il credito indebitamente compensato verrà recuperato, insieme agli interessi maturati, e sarà applicata una sanzione tributaria amministrativa pari al 30% del credito indebitamente compensato.

### **D: Questa limitazione riguarda anche le imprese edili e le altre imprese non finanziarie?**

R: No, questa limitazione riguarda esclusivamente i "soggetti qualificati" come elencati in precedenza (banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative). Per le imprese edili, le imprese esercenti attività industriali o commerciali e le società quotate, continua ad essere possibile utilizzare i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi per compensare i debiti previdenziali e assicurativi, anche nel 2025 e negli anni successivi.

### **D: Qual è l'impatto di questa norma sull'incertezza normativa e sugli investimenti nel settore dei crediti d'imposta?**

R: La norma ha sollevato preoccupazioni riguardo all'incertezza normativa e ai repentini cambiamenti di rotta del Governo, considerando che solo un anno fa questi soggetti erano stati incoraggiati ad acquisire più crediti d'imposta. Molti temono che questa situazione possa portare a un ridimensionamento degli investimenti in questo settore o a una rinegoziazione dei termini di acquisizione dei crediti.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA